



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 37 DEL 05/07/2010

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER ANNI 20 (VENTI) SU UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO LA SP 342 DIR PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE INFERIORE A 1 MW

L'anno duemiladieci, addi cinque del mese di luglio alle ore 21.00 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta di prima convocazione. All'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	P	A	N.	COGNOME E NOME	P	A
1	STRINA Dott. Paolo	SI		10	BURATTI Gaetano	SI	
2	CAGLIO Gabriele	SI		11	LORENZET Daniele	SI	
3	POZZI Alessandro	SI		12	MAGGIONI Diana		SI
4	NEBULONI Marco	SI		13	BRAMBILLA Claudio	SI	
5	BELLANO Pieraldo	SI		14	PIROVANO Angelo	SI	
6	BRIVIO Paolo	SI		15	VERGANI Stefano	SI	
7	TIENGO Angelo	SI		16	CASIRAGHI Stefano	SI	
8	MARCHIONI Florinda	SI		17	MAGGI Angelo	SI	
9	ARLATI Francesco	SI					

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER ANNI 20 (VENTI) SU UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO LA S.P. 342/Dir PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE INFERIORE A 1 Mw.

SINDACO: Si tratta di approvare questo bando per andare a mettere a gara la possibilità di assegnare il diritto di superficie su un'area standard che per essere molto chiari è quel triangolo che c'è in fondo al PL sud che praticamente è tra la ferrovia e l'ex Statale, la Provinciale va a chiudersi, quindi quello che adesso è un prato.

Con una durata di 20 anni è una superficie, almeno come possibilità di utilizzo per realizzare questo impianto rispettando le distanze dalla strada, dalla ferrovia eccetera di 5.500 m², la realizzazione dell'impianto è a cura dell'aggiudicatario che deve occuparsi della progettazione e dell'ottenimento delle autorizzazioni urbanistiche edilizie, delle pratiche per il conto energia, della realizzazione ovviamente dell'impianto, della manutenzione ordinaria e straordinaria e dei cosiddetti costi di sicurezza, allarmi eccetera.

La modalità di gara richiede dei requisiti minimi per le aziende, la presentazione di un'offerta tecnica e di un'offerta economica.

L'aggiudicazione è fatta in base a un punteggio massimo di 100 punti dove 10 vengono dati per il prezzo di acquisto dell'impianto in caso di esercizio dell'opzione di acquisizione da parte dell'ente alla scadenza della concessione quindi quanto sarà il prezzo per l'eventuale cessione alla fine di 20 anni, cessione che viene fatta solo se richiesta dall'ente altrimenti chi lo ha costruito se lo deve smontare e portare via.

20 punti sono andati all'energia/anno prodotta dall'impianto fotovoltaico. 20 alla qualità dell'impianto stesso. 25 alla quota espressa in termini percentuali di proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta che il concessionario intende riconoscere all'ente e 25 punti dalla quota, sempre espresso in termini percentuali di proventi derivanti dall'incasso delle tariffe incentivanti che il concessionario intende riconoscere all'ente.

Cioè sostanzialmente chi vince la gara agisce in nome e per conto del Comune e quindi accedendo al conto energia con il massimo dell'incentivazione diciamo per quanto riguarda ovviamente gli impianti non integrati, ma i Comuni sotto i 5.000 abitanti hanno ulteriore vantaggio, da alcuni calcoli che noi abbiamo fatto la potenza installabile dovrebbe essere di 324 kW, quindi si dovrebbe essere in grado di produrre circa 350.000 kilowatt/anno con un ricavo lordo di 157.000 Euro l'anno.

Ovviamente a questi vanno tolti i costi di manutenzione, assicurazione, ammortamento, dipenderà dall'esito della gara, diciamo che le nostre aspettative sono di ricavare una cifra fra i 30 e 40.000 Euro l'anno per i 20 anni di durata del conto energia e più o meno di vita utile dell'impianto. Questo è in sintesi il bando che andiamo ad approvare.

CONS. BRAMBILLA: Leggevo l'articolo che ha pubblicato il 12 Marzo la Provincia dove si stimava il ricavo, chiamiamolo ricavo per il Comune, in 35.000 Euro l'anno, all'anno, giusto? Per 20 anni. Quindi l'operazione in sé è un'operazione puramente finanziaria che fa il Comune, di solito queste operazioni si fanno per l'autoconsumo e poi quello che eccede il mio consumo lo cedo all'Enel e mi paga.

In questo caso invece è solo finanziaria perché? Perché io Comune che sono proprietario di un'area, un'area di standard, decido d'investirla in questa maniera. Cedo a un soggetto terzo, qualificato, possiamo immaginare chi sia però ci sono tante società che fanno questo tipo di prodotto, e piazzano un pacchetto ventennale già confezionato, cioè io ti costruisco l'impianto fotovoltaico, lo prendo in gestione, prendo i benefici che dà il Decreto Bersani, credo sia 0,41 centesimi per ogni kilowatt prodotto, quindi questo è il contributo, più vendo l'energia a Enel o a chi



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

compra energia Edison eccetera quindi le entrate che ha il soggetto gestore sono 2, una di carattere d'incentivo fiscale e una di carattere come ricavo perché cede l'energia.
Il bando di gara se non ho capito male è calcolato in base a quanto di questi 2 ricavi viene ceduto al Comune, giusto?

SINDACO: 50 punti su 100 sono questo. Poi gli altri 50 punti sono 20 sulla qualità dell'impianto, 20 su quant'energia viene prodotta e 10 sull'eventuale prezzo di acquisizione alla fine dei 20 anni.

CONS. BRAMBILLA: Mentre invece dell'energia prodotta il Comune non utilizza niente, perché ha solo i ricavi. I ricavi della cessione e basta. Quindi quella vai avanti a pagarla a prezzo normale delle tariffe.

Noi saremo anche favorevoli a votare un'iniziativa di questo genere però in questo momento che resti soltanto come un'iniziativa sperimentale, da campione, perché non è che possiamo andare a riempire ogni angolo di proprietà comunale con un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, perché questo non è di piccole dimensioni, bisogna vedere anche che effetto fa esteticamente, l'impatto, lì è una zona abbastanza periferica però posso immaginare che un discorso di questo genere oggi lo faccio su un'area così, ma un domani nessuno mi proibisce di farlo sul tetto di qualche capannone piuttosto che non so dove, quindi andiamoci piano.

È vero che il Comune va a caccia di entrate però in questo caso è un'operazione puramente finanziaria. Ok. L'Italia ha necessità di produrre energia elettrica alternativa e quindi c'è anche un disegno di legge che incentiva l'installazione d'impianti fotovoltaici per arrivare a rispettare quelli che sono i parametri europei di avere un tot di produzione da fonte rinnovabile, mi pare sia il 17% in non so quanti anni, perciò dico in questi casi è l'ente pubblico che deve dare il buon esempio. Lo Stato lo dà mettendoci i soldi del contributo noi lo diamo, proviamo a fare questo impianto, vediamo come va.

SINDACO: Sì, devo dire una cosa; ovviamente abbiamo un vantaggio finanziario, lo avremmo avuto anche maggiore fossimo stati in grado di realizzarlo direttamente noi però questo ci avrebbe appesantito i parametri d'indebitamento, perché qui parliamo di un investimento comunque che supera ampiamente il 1.000.000 di Euro dell'impianto.

L'area, effettivamente io sono d'accordo sull'aver una certa attenzione perché non possiamo neanche riempire tutta la campagna di pannelli fotovoltaici perché diventa francamente inaccettabile, è un'area periferica, in fregio a una zona industriale, una zona di scarsa utilità, al massimo potevamo piantumarci qualcosa ma anche per vincoli di vario genere, da una parte la ferrovia, dall'altra parte la strada, dall'altro un elettrodotto che attraversa, alla fine anche costruirci qualcosa ammesso avesse avuto un senso non c'era molta possibilità.

Portiamo a casa qualche soldo, produciamo dell'energia pulita, sì, è chiaro, è un'iniziativa un po' sperimentale, sottolineo che abbiamo aderito a un'iniziativa anche della Provincia sui parcheggi, cioè abbiamo dato la nostra disponibilità a ragionare sulla possibilità di coprire eventualmente dei parcheggi con pannelli fotovoltaici perché ci sembra una cosa interessante.

Ovviamente non è che possiamo coprire tutti i parcheggi del mondo, probabilmente la Provincia, da quello che ho capito intende realizzare 3/4 impianti pilota per vedere come vanno, noi abbiamo dato la nostra disponibilità anche perché onestamente alla ricerca un po' di soldi, abbiamo già fatto valutare ad esempio il parcheggio in fondo al campo sportivo, potrebbe essere adatto, chiaro che anche lì poi va valutato quanto rende, l'impatto anche visivo e tutta una serie di cose.

Sono tettoie sostanzialmente, le macchine rimarrebbero all'ombra e va beh, ci sarebbe su una tettoia.

L'Assessore Signorelli l'ha proposto e noi abbiamo aderito. Poi non so come finirà perché magari aderiamo in 40 e se ne devono fare 4 e non saremo dentro.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

CONS. ARLATI: L'iniziativa a mio parere è lodevole in quanto comunque s'immette sul mercato energia pulita e c'è anche un ricavo economico per il Comune. Non vi sono controindicazioni tutto sommato.

L'unica cosa, cerchiamo di spendere bene i soldi che entrano, 35.000 Euro l'anno sono mezza fontana.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Il Comune di Osnago è proprietario dell'area individuata catastalmente al N.C.T., Fg. 10, mapp. 2998 parte, 3000 parte, 3002 parte e 2802 di complessivi mq. 5.500,00, facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente, pervenuta al Comune a seguito di atto convenzione a rogito Notaio Brini di Missaglia 20.9.2006 n. 58422 rep. e n. 15114 racc. relativa a Piano di Lottizzazione Industriale a sud della Molgora;
- a breve verranno prese in carico da parte del Comune le opere di urbanizzazione realizzate dai lottizzanti e le aree oggetto di cessione, tra cui quella di cui al punto precedente;
- il Comune di Osnago intende assegnare a soggetto qualificato il diritto di superficie di durata ventennale sulla suddetta area, in funzione della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico del tipo "non integrato", per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasporto nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.02.2007 (cd. Decreto Bersani - conto energia);
- che l'area individuata e rispondente alle finalità di cui sopra, è catastalmente individuata al N.C.T., Fg. 10, mapp. 2998 parte, 3000 parte, 3002 parte e 2802 di complessivi mq. 5.500,00 circa ed è destinata dal Piano Attuativo a "standard", nello specifico "verde". L'area oggetto di intervento risulta, verosimilmente, facente parte di maggior consistenza e pertanto si procederà all'esatta individuazione del perimetro di intervento e alla creazione di una fascia di rispetto, a mezzo tipo di frazionamento a cura e spese del superficiario;

Ritenuto di individuare tramite procedura selettiva, il soggetto cui cedere il diritto di superficie (cd. Superficiario dell'area) al quale demandare la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico, a fronte di un corrispettivo annuo parametrato alla cessione dell'energia prodotta ed al contributo G.S.E. (Gestore Servizi Energetici) ottenuto;

Ritenuto di mantenere in capo al Comune di Osnago, come da espressa disposizione del bando di selezione, la titolarità del contatore e la proprietà dell'energia prodotta, individuando nel superficiario il soggetto mandatario nella fase di cessione della stessa;

Dato atto che il Comune di Osnago manterrà la proprietà dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico, fermo restando che trasferirà al Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, come compenso per le spese di realizzazione e gestione dell'impianto da esso realizzato, i benefici relativi:

- alla vendita dell'energia prodotta per i primi venti (20) anni di attività dell'impianto fotovoltaico.
- alle tariffe incentivanti previste dal Decreto che il GSE sarà tenuto a corrispondere all'Ente in qualità di "Soggetto Responsabile" dell'impianto fotovoltaico.

In caso di indicazione da parte del Concessionario di un istituto finanziario cessionario dei crediti, al fine di consentire il possibile intervento nell'operazione di un Istituto di Credito finanziatore, in ragione dell'elevato impiego di risorse che implica la realizzazione dell'intervento, l'Ente si dichiara disponibile, ad autorizzare tale cessione in modo irrevocabile;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Ritenuto di individuare il soggetto superficiario, tramite procedura selettiva, approvando a tal fine l'allegato bando di selezione, sub A), per formarne parte integrante e sostanziale;

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. b del D.Lgs n. 267/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Acquisito il parere di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di assegnare a soggetto qualificato il diritto di superficie su un'area di proprietà comunale sita lungo la S.P. 342/Dir, catastalmente individuata al N.C.T., Fg. 10, mapp. 2998 parte, 3000 parte, 3002 parte e 2802 di complessivi mq. 5.500,00 circa, facente parte del patrimonio indisponibile dell'ente, pervenuta al Comune a seguito di atto convenzione a rogito Notaio Brini di Missaglia 20.9.2006 n. 58422 rep. e n. 15114 racc. relativa a Piano di Lottizzazione Industriale a sud della Molgora, in funzione della progettazione, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasporto nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19.02.2007 (cd. Decreto Bersani - "conto energia");
2. Di approvare il bando di selezione allegato alla presente, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. Di demandare al Responsabile del Settore 2 - Gestione del Territorio e sue Risorse, l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi previa avvenuta acquisizione delle aree oggetto di cessione del piano attuativo in via di completamento a sud della Molgora;
4. Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

BANDO DI GARA

OGGETTO: PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE SU UN'AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE LUNGO LA S.P. 342/DIR. IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. ... IN DATA

1) Ente Concedente

COMUNE DI OSNAGO (LC)

Indirizzo: Viale Rimembranze, 3

Telefono: 039/9529901

Telefax: 039/9529926

e-mail: comune@osnago.net

sito: www.osnago.net

Responsabile del Procedimento: Arch. Carmelo Martuffo – Responsabile del Settore 2 Gestione del Territorio e sue Risorse

2) Oggetto e Finalità della Concessione

L'Ente si propone di realizzare su un'area di proprietà comunale un impianto fotovoltaico **(di potenza nominale inferiore a 1 Mw), con moduli in silicio policristallino**, per la produzione di energia elettrica da immettere nella rete di trasporto nazionale, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007 (il cosiddetto Decreto Bersani - "Conto Energia") d'ora in avanti, il Decreto e delle relative delibere attuative emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

A tal fine, si intende individuare un soggetto (il **Concessionario**) che, mediante concessione del diritto di superficie (la **Concessione**), realizzi detto impianto fotovoltaico.

Per impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.

La concessione del diritto di superficie comporterà l'obbligo a carico del concessionario della **progettazione, realizzazione e gestione** dell'impianto fotovoltaico del tipo "**non integrato**", cioè **impianto con moduli in silicio policristallino ubicati al suolo**, per tutta la durata della Concessione.

Tutte le aree, manufatti, impianti, rimangono vincolati alle destinazioni e modalità di utilizzazione indicate nel presente bando.

Tutti i costi di realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti l'impianto fotovoltaico da installare saranno a cura del concessionario, **senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente**.

L'Ente, da parte sua si impegna a concedere le aree sulle quali verrà realizzato l'impianto fotovoltaico, prive da vincoli di qualsiasi natura, nonché di trascrizioni pregiudizievoli, iscrizioni ipotecarie e privilegi di sorta. **Il diritto di superficie avrà la durata di 20 (venti) anni e non potrà essere oggetto di cessione. Alla scadenza**



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

della Concessione del diritto di superficie, l'area tornerà senza oneri nella piena e completa disponibilità dell'Ente il quale si riserva l'opzione di acquistare l'impianto fotovoltaico su di essa realizzato. In caso di mancato esercizio dell'opzione di acquisto dell'impianto fotovoltaico da parte dell'Ente, tutti gli oneri di rimozione dell'impianto fotovoltaico, nonché di smaltimento dei materiali e dei componenti secondo le modalità di legge vigenti al momento delle lavorazioni, saranno a carico del Concessionario.

L'Ente manterrà la proprietà dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico nonché la qualifica di 'soggetto responsabile' dell'impianto medesimo ai sensi del Decreto. L'Ente trasferirà al Concessionario, o ad altro soggetto cessionario da questo indicato, fermo restando quanto di seguito specificato: 1) i diritti di credito relativi alla vendita dell'energia prodotta 2) i diritti di credito relativi alla tariffa incentivante prevista dal Decreto che il GSE sarà tenuto a corrispondere all'Ente in qualità di "soggetto responsabile" dell'impianto fotovoltaico. Tali diritti di credito saranno trasferiti al Concessionario, o a soggetto da questo indicato, per 20 (venti) anni, con termine pari alla durata della Concessione.

Il Concessionario dovrà indicare, in sede di offerta, la quota dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta e la quota di introito da tariffa incentivante corrisposta dal GSE che riconoscerà all'Ente al fine di consentirgli di conseguire un risparmio energetico.

3) Cessione del credito.

In caso di indicazione da parte del Concessionario di un istituto finanziario cessionario dei crediti, l'Ente si dichiara disponibile, al fine di consentire al Concessionario di finanziare i costi dell'impianto fotovoltaico, ad assegnare all'istituto finanziario anche i propri diritti derivanti dalle coperture assicurative dell'impianto fotovoltaico e dalle ulteriori garanzie ricevute dal Concessionario per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.

4) Autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003

Il Concessionario dovrà curare, a proprie spese, la presentazione del progetto di impianto fotovoltaico, corredato dagli elaborati necessari in ordine al rilascio, da parte della Provincia di Lecco, con le procedure di cui alla L.R. n. 26 del 12.12.2003 *"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"*, dell'autorizzazione unica ai sensi del D.lgs. 387/2003, prevista per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili – fotovoltaico ed eolico.

5) Conto Energia

Il Concessionario dovrà altresì curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al fine dell'ammissione dell'Ente, quale "soggetto responsabile", alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE, nonché compiere tutti gli adempimenti necessari per poter effettuare la vendita dell'energia in eccedenza al gestore della rete o ad altro terzo acquirente.

6) Luogo di installazione dell'impianto fotovoltaico

L'area di proprietà comunale concessa in diritto di superficie, in funzione della realizzazione di un impianto fotovoltaico, è situata lungo la S.P. 342/Dir ed è così catastalmente identificata:



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Comune di Osnago, Catasto Terreni, N.C.T., Fg. 10, mapp. 2998 parte, 3000 parte, 3002 parte e 2802 di complessivi mq. 5.500,00 circa,

L'area oggetto di intervento risulta, verosimilmente, facente parte di maggior consistenza e pertanto l'esatta quantificazione sarà in seguito determinata a mezzo tipo di frazionamento a cura e spese del superficiario.

7) Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla procedura di assegnazione del diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale i soggetti elencati all'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 ed in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del medesimo Decreto e dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi stabiliti dal presente avviso. I divieti di partecipazione alla presente procedura selettiva sono rinvenibili nel medesimo D.Lgs n° 163/2006 nonché nel dispositivo di cui all'articolo 2359 Codice Civile in combinato disposto con l'art. 38, c 1, lett. m quater e comma 2, D.lgs. 163/06.

8) Modalità di partecipazione

Per partecipare validamente alla procedura, l'offerente dovrà far pervenire la propria richiesta **in plico sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura**, al seguente indirizzo: **Comune di Osnago (LC), Viale Rimembranze n. 3, 23875 Osnago (LC) – Ufficio Protocollo.**

Le istanze di partecipazione dovranno **pervenire a mezzo raccomandata A/R, a mano o a mezzo corriere** al Protocollo del Comune e dovranno recare **l'indicazione della ragione sociale, l'indirizzo dell'impresa (che in caso di riunione potrà essere quello di entrambe o quello dell'impresa già qualificata come capogruppo) e la precisazione dell'oggetto e della data di scadenza** della presente procedura di selezione. Il recapito è ad esclusivo rischio del mittente: verranno escluse le imprese i cui plichi perverranno al Protocollo Comunale di Osnago oltre la scadenza del termine indicato.

Non verrà riconosciuta valida alcuna offerta aggiuntiva o sostitutiva della precedente e non sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede di gara.

Le richieste di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro e non oltre le **ore 12.00 del giorno**

Detto plico dovrà contenere all'interno, pena la esclusione dalla procedura, tre buste denominate A, B e C:

Busta A

Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura **"BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E REQUISITI MINIMI"**.

La busta dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva – allegato 1-, resa ai sensi della normativa vigente e firmata dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione, pena l'esclusione dalla procedura, deve essere resa da tutte le imprese costituenti l'associazione; si specifica che a detta dichiarazione, pena



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

l'esclusione dalla procedura, **dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;**

- Copia del presente avviso timbrato e firmato su tutte le pagine per accettazione dal rappresentante legale dell'impresa o da persona abilitata a farlo;
- Attestato obbligatorio di sopralluogo e presa visione delle aree oggetto della procedura selettiva;
- Solo per raggruppamenti di aziende.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO GIA' COSTITUITO:

- **MANDATO** conferito alla Ditta Capogruppo dalle altre ditte riunite, risultante da scrittura privata autenticata, in originale o copia autenticata.
- **PROCURA** con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante della Ditta capogruppo, risultante da atto pubblico, in originale o copia autenticata.

E' ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica.

IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO NON ANCORA COSTITUITO:

- promessa di costituzione di A.T.I., con indicazione della impresa mandataria e aziende mandanti, con relative quote di partecipazione, compiti e competenze;
- Dimostrazione che l'impresa ha la disponibilità della materia prima da installare, almeno nella quantità indicata nell'"Offerta tecnica", attraverso la presentazione di un titolo di proprietà, di contratti di acquisto o altri documenti che dimostrino, in maniera inequivocabile, che l'impresa **ha la disponibilità dell'intera materia prima fotovoltaica da installare nelle aree di proprietà dell'Ente** e concesse in diritto di superficie ventennale;
- Dichiarazione che l'impresa, qualora risulti aggiudicataria della procedura, sia in grado e abbia la possibilità di curare, a proprie spese, la pratica per l'approvazione provinciale dell'impianto e le pratiche per l'ammissione dell'Ente alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE e per la vendita dell'energia in eccedenza al gestore della rete;
- Certificato d'iscrizione alla CCIAA per categoria competente in originale, copia conforme o autocertificazione secondo legge, recante la dicitura dell'attività dell'impresa, attestante che non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o liquidazioni coatte amministrative, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli ultimi cinque anni e riportante la dicitura di cui al comma 1, art. 9 del D.P.R. del 03.06.98, n° 252, avente effetto liberatorio circa l'insussistenza di interdizione antimafia (Nulla Osta ai fini dell'art. 10 della Legge 31.05.65 n° 575);
- Modello di polizza assicurativa di tipo 'all risk' e modello di polizza professionale che assicuri il buon esito dell'opera o in alternativa un performance bond con lettera della compagnia assicurativa che attesti la propria disponibilità a stipulare tale polizza con l'impresa qualora vincitrice della selezione; la lettera della compagnia assicurativa dovrà in ogni caso elencare tutte le tipologie di rischi coperti dalla polizza;

La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dell'impresa dalla procedura.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Busta B

Tale busta, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura "**BUSTA B: OFFERTA TECNICA**".

L'offerta tecnica dovrà essere timbrata e firmata su tutte le pagine dal rappresentante legale dell'impresa o da persona abilitata a farlo. Nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Imprese, l'offerta tecnica, pena esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dell'impresa dalla procedura.

L'Offerta tecnica dovrà contenere, pena esclusione dalla procedura:

- Il progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico il quale dovrà contenere, tra l'altro, in forma esplicita, la potenza nominale (N.B. deve essere inferiore a 1 MW) ed il valore dei kWh annui prodotti dall'impianto, le misure adottate per la sicurezza dell'impianto quali, a titolo esemplificativo, la recinzione e la video sorveglianza, la tempistica necessaria per la presentazione del progetto definitivo presso gli enti competenti per l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, un cronoprogramma complessivo con l'indicazione di tutte le fasi (progettazione, autorizzazione, realizzazione, produzione) e ogni aspetto utile al fine della valutazione della qualità dell'impianto;
- La relazione idrologico-idraulica sul rischio idraulico;

Busta C

Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l'intestazione dell'impresa e la dicitura "**BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA**".

L'Offerta economica dovrà contenere, pena esclusione dalla procedura:

- il **Quadro Tecnico Economico** dell'investimento, secondo il modello (allegato 2)
- l'impegno del Concessionario a sostenere interamente i costi e le spese necessarie per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto fotovoltaico, per tutta la durata della concessione (anni 20);
- il corrispettivo di acquisto dell'impianto fotovoltaico al termine della Concessione in caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'Ente;
- l'impegno del Concessionario a sostenere interamente tutti i costi eventuali di connessione e adeguamento della rete del trasporto di energia elettrica esistente;
- l'impegno del Concessionario a farsi carico di tutti i costi necessari per le coperture assicurative dell'impianto fotovoltaico;
- l'impegno del Concessionario a farsi carico di tutti i costi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie da parte di Enti terzi e per la gestione delle pratiche di ammissione dell'Ente alle tariffe incentivanti del GSE e di vendita dell'energia prodotta;
- l'impegno del Concessionario a prestare le garanzie previste al successivo paragrafo 'Oneri e obblighi a carico dell'aggiudicatario';
- indicazione dell'eventuale cessionario dei diritti di credito relativi alle tariffe incentivanti corrisposte dal GSE ed alla vendita dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

L'offerente, con la partecipazione alla procedura, dichiara di essere a conoscenza che in caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente.

L'offerta economica dovrà essere timbrata e firmata su tutte le pagine dal rappresentante legale dell'impresa o da persona abilitata a farlo. Nel caso in cui l'offerta sia formulata da un raggruppamento temporaneo di Imprese, l'offerta economica, pena esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione dell'impresa dalla procedura.

9) Sopralluoghi obbligatori e documentazione

La documentazione di gara è visionabile e reperibile c/o l'Ufficio Tecnico previo appuntamento telefonico (tel. 039/9529901).

Su richiesta, è ammessa la trasmissione del presente bando a mezzo email (non a mezzo fax). Il Bando di gara è altresì rinvenibile in forma integrale sul sito www.osnago.net.

Il rilascio dell'attestato di presa visione (da allegare, previa esclusione, alla documentazione amministrativa per partecipare alla gara), avviene previo sopralluogo da concordare telefonicamente (tel. 039/9529901) tra un tecnico comunale e il soggetto appositamente delegato da parte del titolare/legale rappresentante dalla Ditta interessata. Ogni delegato non potrà rappresentare più di un'impresa e dovrà esibire valido documento di identità.

10) Apertura dei plichi

L'apertura dei plichi e delle buste "A", "B" avverrà, in seduta pubblica, il **giorno, alle ore**, ad opera di una apposita Commissione, nominata una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, al fine di formulare a questo Ente una proposta di aggiudicazione della procedura.

All'apertura dei plichi e delle buste potranno presenziare i legali rappresentanti delle società o loro delegati.

L'apertura dei plichi avverrà secondo le seguenti modalità:

- In **seduta pubblica**, apertura dei plichi e verifica della loro completezza;
- Per le sole società il cui plico sia rispondente a quanto richiesto, si procederà all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "A" contenenti la documentazione amministrativa e verifica della loro completezza. Qualora la documentazione contenuta nella busta "A" non risulti completa o non rispondente alle prescrizioni indicate nel presente avviso, la Società sarà esclusa dalla procedura;
- Per le sole società la cui documentazione amministrativa contenuta nella busta "A" sia rispondente a quanto richiesto, si procederà all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "B" relative all'offerta tecnica, al fine di verificarne la completezza del contenuto. Qualora la documentazione contenuta nella busta "B" non risulti completa o non rispondente alle prescrizioni indicate nel presente avviso, la Società sarà esclusa dalla procedura;
- Per le sole società la cui documentazione contenuta nella busta "B" sia rispondente a quanto richiesto, la Commissione, **in seduta riservata**, procederà alla valutazione.
- Dopo l'effettuazione della valutazione dell'Offerta tecnica si procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contrassegnate con la lettera "C" contenenti le offerte economiche formulate dalle Società.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net

Ulteriori criteri di esclusione

Saranno causa di esclusione dalla procedura anche:

- La presentazione di offerte condizionate o comunque non conformi a quanto richiesto nel presente avviso;
- Il venire a mancare, anche successivamente alla presentazione dell'offerta, delle condizioni previste dalla normativa citata in questo documento (incentivi Statali del G.S.E., Conto Energia); l'Ente appaltante escluderà in qualsiasi momento le imprese che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni. E' facoltà dell'Ente chiedere la prova di quanto dichiarato in sede di procedura prima di procedere all'aggiudicazione.

11) Aggiudicazione

La Concessione sarà provvisoriamente aggiudicata dall'Ente all'impresa che avrà presentato l'offerta giudicata tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri e del relativo punteggio, per un massimo di **100** punti:

Descrizione	Punteggio massimo
a) prezzo di acquisto dell'impianto in caso di esercizio dell'opzione di acquisto da parte dell'Ente alla scadenza della Concessione	10
b) energia annua prodotta dall'impianto Fotovoltaico (kWh/anno)	20
c) Qualità complessiva dell'impianto Fotovoltaico proposto	20
d) la quota (espressa in termini percentuali per anno) di proventi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta che il concessionario intende riconoscere all'Ente	25
e) la quota (espressa in termini percentuali per anno) di proventi derivanti dall'incasso delle tariffe incentivanti che il Concessionario intende riconoscere all'Ente	25

La Commissione di gara seguirà i seguenti criteri per attribuire il punteggio:

Circa i punti a), b), d), e) – riferibili all'offerta economica -, punti che si sostanziano in un dato numerico, la commissione attribuirà il punteggio massimo alla migliore offerta tra quelle presentate, e le altre offerte saranno valutate in modo proporzionale.

La migliore offerta, nel caso di a) corrisponde al minore prezzo proposto per l'acquisto, mentre negli altri casi corrisponde al valore numerico maggiore.

Circa il punto c) – riferibile all'offerta tecnica - la valutazione avverrà in modo comparativo tra le offerte presentate.

Relativamente al punto c), fermo restando che l'impianto dev'essere idoneo all'ammissione al contributo GSE e quindi deve rispettare i requisiti qualitativi di cui al



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

D.M. 19.02.2007, la commissione valuterà la qualità dei materiali costituenti l'impianto fotovoltaico proposto (moduli fotovoltaici, inverter, strutture di supporto, cavi ...) e il cronoprogramma proposto per la fornitura e posa in opera dell'impianto fotovoltaico oltre che i dispositivi di sicurezza proposti. **A tal fine il concorrente dovrà allegare al progetto preliminare dell'impianto fotovoltaico idonea documentazione tecnica sui materiali e i dispositivi di sicurezza proposti. La migliore offerta in termini di qualità otterrà il punteggio massimo e le altre saranno valutate in modo comparativo.**

Resta inteso che:

- L'assegnazione della Concessione potrà avvenire anche in presenza di una sola domanda di partecipazione, qualora ritenuta congrua e conveniente per l'Ente;
- L'Ente non è tenuto a corrispondere compenso alcuno alle Imprese concorrenti per i progetti preliminari presentati;

L'esito della selezione sarà comunicato ai concorrenti. Agli stessi sarà altresì comunicato il verbale della Commissione contenente la valutazione comparativa delle offerte presentate. Nel caso in cui il primo classificato sia rappresentato da un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, l'atto di costituzione del raggruppamento reso ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente deve essere, pena la decadenza dell'aggiudicazione, sottoscritto e presentato entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Risulterà aggiudicatario provvisorio il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente maggiore; nel caso in cui due o più offerte riportassero eguale punteggio, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio. L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di convocare due o più società, che abbiano ottenuto pari punteggio di aggiudicazione, per presentare una ulteriore offerta migliorativa.

L'Ente procederà alla verifica dei requisiti e al controllo di quanto autocertificato prima di procedere con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto.

12) Condizioni e norme di riferimento

Con la semplice partecipazione alla procedura, l'impresa offerente implicitamente ammette, assumendone la relativa responsabilità:

- Di aver preso conoscenza del presente avviso;
- Di aver accertato la possibilità di realizzare e gestire l'impianto fotovoltaico;
- Di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che possono influire sulla realizzazione dei lavori;
- Di aver preso atto della rete di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica esistenti a Osnago;
- Di aver preso atto del contesto in cui si inserisce il lotto di terreno oggetto della presente procedura;
- Di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle possibili condizioni di rischio idraulico dell'area oggetto della presente procedura;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

- Di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, che l'impianto fotovoltaico richiede l'autorizzazione unica a norma del D.lgs 387/2003 e provinciale a norma della L.R. 26/2003.

L'esecuzione del servizio è regolata da:

- Il presente bando;
- L'offerta tecnica redatta dall'offerente;
- Il D.Lgs. 29/12/2003, n. 387 e i relativi Decreti attuativi;
- Il D.Lgs. 19/8/2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il D.Lgs. 26/10/2005, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;
- Il DPR 12/4/1996 come modificato ed integrato dal DPCM 3/9/1999;
- Il Decreto e le relative delibere di attuazione emanate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas;
- Il Codice Civile.

13) Riserve

L'Ente appaltante si riserva l'insindacabile facoltà di:

- Non dare corso all'aggiudicazione, sia provvisoria che definitiva, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere;
- Procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua per l'Ente

14) Progetto definitivo/esecutivo

Il Concessionario dovrà presentare il progetto definitivo/esecutivo dell'impianto fotovoltaico entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Il progetto, con apposita istanza di realizzazione, sarà depositato presso le autorità competenti. Il Concessionario avrà l'obbligo di curare tutte le fasi e le procedure obbligatorie per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie, sia comunali che di altri Enti.

In caso di mancata o ritardata consegna dei progetti è facoltà dell'Amministrazione comunale di revocare l'aggiudicazione della concessione e di procedere, eventualmente, con la nuova assegnazione secondo la graduatoria della selezione.

15) Documentazione contrattuale

La stipula degli accordi contrattuali (concessione del diritto di superficie e trasferimento al Concessionario - o ad un soggetto da questo indicato - dei benefici di cui al paragrafo "Oggetto e Finalità della Concessione" oltre che attribuzione al comune dei benefici di cui all'offerta economica) dovrà aver luogo entro 30 giorni dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte degli Enti competenti. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione del contratto in forma pubblica amministrativa da parte del Segretario Comunale, alla registrazione e quant'altro, annessi e connessi al contratto, saranno a carico del Concessionario. Ove tale termine non venisse rispettato, l'Ente potrà unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dall'aggiudicazione del Concessionario.

16) Durata della Concessione

La Concessione assegna al Concessionario il diritto di superficie delle aree per 20 (venti) anni. Al termine della Concessione il Comune di Osnago tornerà nel pieno



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

possesso dell'area concessa nonché di tutti gli impianti ed attrezzature su di essa realizzati dal concessionario, senza alcun onere per l'Amministrazione. Nel caso in cui l'Ente, al termine della concessione, non dimostrasse alcuno interesse per il mantenimento in essere degli impianti fotovoltaici, il concessionario avrà l'onere e l'obbligo del completo smantellamento degli impianti e del loro smaltimento e conferimento in discarica secondo la normativa vigente al momento delle lavorazioni. La gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e di vendita dell'eccedenza dell'energia dovrà essere assicurata dal concessionario per l'intero periodo della Concessione.

17) Collaudo

Il collaudo ha il fine di constatare che gli impianti siano in grado di svolgere le funzioni richieste e che presentino le caratteristiche tecniche dichiarate dal Concessionario sulla base della documentazione tecnica fornita.

I risultati del collaudo devono essere rilevabili da specifico verbale redatto da tecnico abilitato nominato dall'Ente anche in corso d'opera. Le competenze tecniche del suddetto professionista sono a carico del Concessionario.

18) Responsabilità contrattuali e garanzie

Sono configurate responsabilità nell'esecuzione di:

- Violazione di diritti di brevetti o d'autore;
- Vizi, difetti, mancanza di qualità nei servizi forniti.

L'Ente si riserva il diritto di effettuare, con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno, gli accertamenti di danni e inadempienze.

19) Oneri e obblighi a carico del Concessionario

Oltre agli oneri di cui al presente bando, sono a carico del Concessionario gli oneri e gli obblighi seguenti:

- Rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto della procedura;
- Assicurare la conformità dello sviluppo delle attività al progetto approvato;
- Predispone tutta la documentazione necessaria alle verifiche;
- Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto dovrà inoltre prodursi la copertura assicurativa, estesa per tutto il periodo di durata della concessione, di tipo 'all risks' a copertura dei rischi di guasto o distruzione totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da difetti costruttivi con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e con previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in presenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie;

20) Divieto di cessione

E' vietato al concessionario cedere ad altri il diritto di superficie e/o l'esecuzione di tutta o di parte dei lavori oggetto degli accordi contrattuali.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

21) Definizione delle controversie

Per la risoluzione delle eventuali controversie che potessero sorgere tra le parti si ricorrerà esclusivamente al giudice competente per territorio con esclusione di ogni qualsivoglia competenza arbitrale.

22) Regime IVA

Trova applicazione la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate N° 61/E del 22 febbraio 2008, allegato N°3 al presente bando. L'incentivo G.S.E. viene a costituire un corrispettivo erogato a fronte di una pluralità di prestazioni (progettazione – realizzazione impianto – manutenzione). Tali somme coincidono formalmente con la tariffa incentivante, conservando tuttavia la natura di corrispettivo.

L'importo corrisposto da G.S.E. alla Ditta Aggiudicataria sarà pertanto soggetto a I.V.A..



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Allegato 1

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni

Il sottoscritto nato a (.....) il

residente a (.....) in via..... n.....

in qualità di della ditta (denominazione o ragione sociale impresa)

di tipo: (barrare) - impresa - lavoratore autonomo

Codice Fiscale/ P.IVA

con sede legale a..... Prov..... Cap. in via n.

e sede operativa a..... Prov..... Cap. in via n.

recapito corrispondenza: Prov..... Cap. in via n.

tel n. fax n. cellulare E-mail:

che partecipa:

quale impresa singola

quale mandante in riunione con _____

quale mandatario o capogruppo in riunione _____

per i seguenti consorziati _____

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

a)

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423;
Nota: (il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società, quindi tali figure devono produrre detta dichiarazione);
- che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.c.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Nota: (il divieto opera se la sentenza e' stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; quindi tali figure devono produrre detta dichiarazione).

- che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della Legge 19 marzo 1990, n° 55;
- che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di appalti affidati dalla stazione appaltante che bandisce la procedura;
- che non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.
- che non è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e che, negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio convivente;
- che non è stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna con il beneficio della non menzione nei certificati del Casellario giudiziari spediti a richiesta dei privati, ovvero di irrogazione della pena su richiesta (patteggiamento).
- l'insussistenza di rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima procedura.

Ovvero:

- la sussistenza di una situazione di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti alla medesima procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente. Si dichiara pertanto che:
 - a) La situazione di controllo sussiste con
 - b) Gli elementi utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta sono stati inseriti in separata busta sigillata – inserita nel plico contenente l'offerta economica. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
- b) che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i versamenti ai predetti enti:
 - INPS: sede di, matricola n.
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte)
 - INAIL: sede di, matricola n.
(nel caso di iscrizioni presso più sedi, indicarle tutte);
 - numero di dipendenti al momento di presentazione dell'offerta.....
 - Tipo di contratto nazionale del lavoro di riferimento



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134
www.osnago.net

Per i cittadini di altri stati membri UE non residenti in Italia dovranno essere riportate le analoghe posizioni previdenziali ed assicurative

- c)** l'inesistenza di cause ostative di cui alla L.31.5.1965 nr.575 e ss.mm.ii ;
- d)** di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.13.3.1999 nr.68;
- e)** l'inesistenza di precedenti provvedimenti di risoluzione per inadempienza di rapporti contrattuali adottati da pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2 del DLgs 25 febbraio 2000 nr. 65 o da questa stazione appaltante;
- f)** di non avvalersi dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001, oppure di essersene avvalsa ma il periodo di emersione deve essere concluso;

....., Li

IL DICHIARANTE

.....

Ai sensi del DPR n.445/2000 si ricorda che la firma su apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da copia fotostatica non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926

Codice Fiscale 00556800134

www.osnago.net


Allegato 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO LUNGO LA S.P. 342/Dir IN OSNAGO (LC)			
Superficie del lotto da assegnare in diritto di superficie	Mq	5.500 circa	Cinquemila cinquecento
Potenza nominale complessiva (< 1Mw)	kW
Energia annua prodotta stimata	kWh/ anno
Quota percentuale dei proventi derivanti dall'incasso delle tariffe incentivanti che il concessionario intende corrispondere al Comune	%
Quota percentuale di ricavi netti annui derivanti dalla vendita dell'energia prodotta che il concessionario intende corrispondere al Comune	%
Prezzo di acquisto dell'impianto alla scadenza della concessione	€

Timbro e firma dell'offerente:

RISOLUZIONE N. 61/E



Direzione Centrale
Normativa e Contenzioso

Roma, 22 febbraio 2008

OGGETTO: *Trattamento fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'applicazione della ritenuta di acconto della tariffa incentivante per la produzione di energia fotovoltaica di cui all'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003.*

Con istanza d'interpello presentata ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 200, n. 212, concernente l'interpretazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è stato proposto il seguente:

Quesito

Il Ministero della Difesa, ha recentemente avviato una gara per la concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di 3 impianti fotovoltaici presso le caserme ".....", "....." e ".....", site in nel comprensorio di

Gli impianti dovranno produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale secondo le disposizioni del D.M. 19.02.07 del Ministero dello Sviluppo Economico e i rapporti contrattuali relativi alla fornitura di energia immessa in rete e di quella prelevata saranno regolati tra il Ministero delle Difesa, la Società distributrice e/o l'Ente Gestore del servizio elettrico (di seguito anche "GSE").

Il Ministero metterà gratuitamente a disposizione della ditta aggiudicataria i tetti delle caserme mentre la ditta realizzerà e provvederà alla manutenzione

degli impianti che saranno installati sui tetti stessi di cui sarà proprietaria per tutta la durata della concessione (20 anni). Al termine della concessione gli impianti diventeranno di proprietà dell'istante.

Durante il periodo della concessione, il Ministero verserà a titolo di corrispettivo, alla ditta aggiudicataria, esclusivamente le tariffe incentivanti previste dal citato decreto ministeriale 19/02/07.

L'Amministrazione istante chiede di conoscere se la tariffa incentivante a cui ha diritto e che farà corrispondere, previa autorizzazione, da GSE alla ditta aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo:

- è imponibile ai fini dell'IVA;
- è soggetta alla ritenuta ai sensi dell'art. 28, comma 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

Soluzione prospettata

L'istante ritiene che la tariffa incentivante che farà corrispondere, a titolo di corrispettivo, da GSE alla ditta aggiudicataria della progettazione, realizzazione e manutenzione degli impianti:

- non è imponibile ai fini dell'IVA, in quanto la tariffa è corrisposta al fine "*(...) di garantire un'equa remunerazione dei costi d'investimento e di esercizio; costi che, nel caso in esame, sono sostenuti proprio ed esclusivamente dalla ditta appaltatrice*";
- è assoggettabile a ritenuta d'acconto, sulla base di un'interpretazione sostanziale di quanto disposto dal paragrafo 8, ultimo periodo, della circolare n. 46 del 19 luglio 2007.

Parere dell'Agenzia delle Entrate

Con circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, la scrivente ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale della tariffa incentivante (cd. "conto energia") erogata ai sensi del d. lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387, ai soggetti

responsabili di impianti fotovoltaici, nonché dei proventi derivanti dalla vendita dell'energia fotovoltaica.

Nella citata circolare è stato soltanto richiamato il contenuto del decreto ministeriale che non chiarisce cosa accada quando chi utilizza l'impianto è un soggetto diverso da chi lo ha acquistato o realizzato.

Nel caso in esame la circostanza che ricorre è proprio quest'ultima, in quanto nella fattispecie prospettata, sono presenti due soggetti, Ministero della Difesa e ditta aggiudicatrice della gara per la progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici.

Dal "Capitolato speciale d'appalto" emerge, infatti, che "Il MD, quale soggetto responsabile, metterà solo a disposizione i tetti, piani ed a falda, sui quali saranno realizzati gli "FV" all'impresa aggiudicatrice per un periodo della concessione di massimo (venti) anni non ulteriormente rinnovabili. Il MD al termine della gestione entrerà nella piena e incondizionata proprietà degli impianti realizzati, senza necessità di ulteriori oneri, atti o volturazioni e nulla sarà dovuto al contraente. Il corrispettivo a favore del contraente consisterà solo nel diritto di essere ammesso ad usufruire tramite la cessione del diritto da parte del M.D., quale soggetto responsabile e beneficiario, delle tariffe incentivanti(...). Le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti sono quelle stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica (art. 10 D.M. 19.02.07). Il M.D. rinnoverà annualmente a GSE l'autorizzazione di cui all'art. 4, co. 3 della delibera 90/07 dell'Autorità per l'Energia Elettrica in favore del concessionario."

In altre parole, vi è un soggetto che utilizza l'impianto e ne è responsabile (Ministero delle Difesa) e che per tale uso pagherà un corrispettivo pari alla tariffa incentivante maturata sull'energia prodotta, ed uno che realizzerà (ditta aggiudicatrice) l'impianto stesso, mettendolo a disposizione dell'utilizzatore.

L'istante fa presente di voler remunerare la ditta aggiudicatrice della gara, per i servizi dalla stessa resi (progettazione, esecuzione e manutenzione

degli impianti), mediante la cessione della tariffa incentivante che matura in relazione all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici. Tale cessione dovrebbe avvenire a seguito di un'autorizzazione che il Ministero della Difesa rilascerebbe annualmente alla GSE affinché la stessa eroghi la tariffa anziché al Ministero, quale responsabile dell'impianto, direttamente alla ditta che realizza l'investimento.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Come evidenziato anche dall'istante, la circolare n. 46/E ha chiarito la *ratio* della disposizione che disciplina la tariffa incentivante, affermando che la tariffa viene corrisposta al soggetto responsabile dell'impianto per consentirgli di recuperare i costi sostenuti per la realizzazione dell'investimento.

Nel caso di specie il responsabile dell'impianto, sebbene non sostenga i costi per la realizzazione dell'investimento, è il Ministero della Difesa, pertanto, il diritto a percepire la tariffa incentivante spetta a quest'ultimo.

Le conseguenze fiscali in capo al Ministero che ha diritto a percepire la tariffa sono le seguenti:

IVA – Tariffa incentivante

Sulla base di quanto precisato dalla scrivente con circolare n. 46 del 19 luglio 2007 (cfr. paragrafo 6), è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lettera a) del DPR n. 633/72, configurandosi come contributo a fondo perduto percepito in assenza di controprestazione al soggetto erogatore.

Ritenuta d'acconto

L'articolo 28, secondo comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 dispone che *“Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto [ndr: dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”*.

Il Ministero della Difesa – titolare del diritto di percepire la tariffa agevolata - non rientra tra i soggetti passivi dell'IRES, in base alla esplicita esclusione stabilita dall'articolo 74, comma 1, del TUIR in favore, tra gli altri, di *“organi e... amministrazioni dello Stato”*.

La ritenuta d'acconto in esame, che costituisce un'anticipazione dell'imposta dovuta dal percipiente, non può quindi essere applicata sul contributo (tariffa incentivante) corrisposto al Ministero della Difesa che come detto non è soggetto passivo d'imposta.

Si analizzano anche, di seguito, le conseguenze che si producono nei confronti della ditta aggiudicataria in quanto il Ministero della Difesa di fatto non percepisce la tariffa perché autorizza la GSE a corrisponderla direttamente alla società aggiudicataria della gara a titolo di corrispettivo per i servizi dalla stessa resi (progettazione, esecuzione e manutenzione degli impianti), per un periodo pari a venti anni, durata della concessione.

IVA- Corrispettivo

Nella fattispecie, il corrispettivo viene erogato a fronte di una pluralità di prestazioni quali: progettazione dell'impianto, esecuzione o realizzazione dello stesso, manutenzione ordinaria e straordinaria e, sulla base di quanto precisato nel bando di gara, coincide con l'importo della tariffa incentivante che matura in relazione all'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici.

Ciò che percepisce la società aggiudicataria della gara, non è la tariffa incentivante, che di diritto spetta al Ministero della Difesa, bensì una somma di denaro che il Ministero della Difesa e la società stessa concordano essere pari alla tariffa incentivante. Ne consegue che la tariffa corrisposta da GSE alla società per conto del Ministero della Difesa, perdendo la natura di contributo per assumere quella di corrispettivo, sarà da assoggettare ad IVA nei modi ordinari. La società che riceverà da GSE per conto del Ministero della Difesa il corrispettivo (pari alla tariffa incentivante maturata), dovrà quindi emettere fattura nei confronti del Ministero della Difesa evidenziando un'imposta ai fini del valore aggiunto la cui base imponibile sarà costituita dall'importo percepito.

Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile si osserva che ai sensi del n. 127-*quinquies* della Tabella A allegata al DPR 26 ottobre 1972, agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica, si applica l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Nel caso prospettato il corrispettivo sarà pagato a fronte di un'operazione complessa comprendente, oltre alla realizzazione degli impianti, anche la progettazione nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi. In altre parole dal bando di gara emerge che l'intera operazione è finalizzata oltre che all'acquisizione degli impianti che avverrà al termine della concessione, anche all'ottenimento di altri servizi.

Al riguardo, si ritiene che il corrispettivo relativo alla progettazione e realizzazione degli impianti, qualora venga separatamente indicato in fattura, sarà assoggettabile all'aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del citato n. 127-*quinquies*. Le ulteriori prestazioni di manutenzione devono essere invece assoggettate all'aliquota IVA ordinaria.

Ritenuta d'acconto

La ritenuta d'acconto di cui all'articolo 28, secondo comma del DPR n. 600 del 1973 - come in precedenza chiarito - non è applicabile sui contributi corrisposti al Ministero della Difesa; non è, peraltro, assoggettabile alla predetta ritenuta il corrispettivo che il Ministero della Difesa eroga alla società aggiudicataria tramite il GSE.

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE PER ANNI 20 (VENTI) SU UN'AREA DI PROPRIETA' COMUNALE LUNGO LA SP 342 DIR PER LA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA NOMINALE INFERIORE A 1 MW

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1 DEL T.U.E.L. - D. LGS N. 267/2000


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

VISTO: FAVOREVOLE

Osnago, li 1.7.2010



IL RESPONSABILE DEL SETTORE






COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

393 - - 2

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal : **19 LUG 2010**



IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa